



**REGOLAMENTO**  
**DELL'USO DEL SUOLO PUBBLICO**  
**NELL'AREA CENTRALE DI MESTRE PER LE ATTIVITÀ**  
**DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEL COMMERCIO**  
**E PER LE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**

**Capo I – Definizione dell'ambito territoriale ed obiettivo di applicazione**

**Art. 1 - Definizione dell'ambito territoriale di applicazione e sua zonizzazione**

- 1.** Il presente regolamento si applica all'ambito territoriale comprendente la piazza Erminio Ferretto, via Alessandro Poerio, largo Divisione Julia, galleria Matteotti, piazzetta Cesare Battisti, via Cesare Battisti, via Barcella, via Giorgio Ferro, corte Bettini, piazzetta Da Re, piazzetta Edmondo Matter, via Daniele Manin (limitatamente al tratto compreso tra piazzetta Edmondo Matter e via San Rocco), via Palazzo, piazzetta Maestri del Lavoro, via San Girolamo, via San Pio X°, via Fapanni (limitatamente al tratto tra piazzetta XXII Marzo e via San Pio X°), via della Torre, riviera Magellano, via Pescheria Vecchia, calle del Sale, galleria Giacomuzzi, via Gino Allegri, corte Marin Sanudo, via Fratelli Rondina, piazzetta Alfonso Coin, piazzetta XXII Marzo, via Antonio Lazzari.
- 2.** L'ambito territoriale di cui al comma 1 è suddivisa in due zone così costituite:

**Zona "A":**

piazza Erminio Ferretto, via Cesare Battisti, via Barcella (limitatamente al tratto compreso tra i civici 1 e 7 sul lato sinistro e i civici 2 e 6 sul lato destro), via Giorgio Ferro (limitatamente al tratto compreso tra i civici 1 e 7 sul lato sinistro e i civici 2 e 10 sul lato destro), piazzetta Da Re, piazzetta Edmondo Matter, via dell'Orologio, via Pescheria Vecchia (limitatamente al tratto compreso tra il civico 1 sul lato sinistro e i civici 2 e 28 sul lato destro), via Gino Allegri (limitatamente al tratto compreso tra i civici 2 e 20 sul lato destro), corte Marin Sanudo;

**Zona "B":**

via Alessandro Poerio, largo Divisione Julia, galleria Matteotti, piazzetta Cesare Battisti, via Barcella (escluso il tratto compreso tra i civici 1 e 7 sul lato sinistro e i civici 2 e 6 sul lato destro), via Giorgio Ferro (escluso il tratto compreso tra i civici 1 e 7 sul lato sinistro e i civici 2 e 10 sul lato destro), corte Bettini, via Daniele Manin (limitatamente al tratto compreso tra piazzetta Edmondo Matter e via San Rocco), via Palazzo, piazzetta Maestri dei

Lavoro, via San Girolamo, via San Pio X°, via Fapanni (limitatamente al tratto tra piazzetta XXII Marzo e via San Pio X°), riviera Magellano, via Pescheria Vecchia (escluso il tratto compreso tra il civico 1 sul lato sinistro e i civici 2 e 28 sul lato destro), calle del Sale, galleria Giacomuzzi, Via Gino Allegri (escluso il tratto compreso tra i civici 2 e 20 sul lato destro), corte Marin Sanudo, via Fratelli Rondina, piazzetta Alfonso Coin, piazzetta XXII Marzo, via Antonio Lazzari.

- 3.** Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico all'interno dell'ambito territoriale di cui al comma 1 vengono rilasciate in conformità alla normativa vigente ed alle norme contenute nel presente regolamento.

#### Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso del suolo pubblico e dello spazio aereo nell'ambito territoriale individuato dall'art. 1, comma 1.

### **Capo II – Disciplina della zona “A”**

#### Art. 3 - Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi

- 1.** Nella zona "A", così come individuata dall'art. 1, comma 2, è concedibile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico di mq. 947 graficamente individuata in verde nella planimetria costituente l'allegato 1 al presente provvedimento.
2. L'uso del suolo pubblico può essere autorizzato ai soli esercizi pubblici che abbiano l'ingresso o quanto meno una vetrina che prospetti zona "A".
3. La superficie autorizzata deve essere prospiciente, in tutto od in parte, al fronte; qualora la superficie di suolo pubblico richiesta sia superiore alla parte prospiciente al fronte potrà essere autorizzata entro il limite del fronte del pubblico esercizio più vicino.
4. Le occupazioni sotto i portici di piazza Erminio Ferretto, in via Cesare Battisti, in via Barcella, in via Giorgio Ferro, in piazzetta Da Re, in piazzetta Edmondo Matter ed in via Gino Allegri sono vietate eccezion fatta per gli elementi di arredo (corsie, alberi di natale, cascate floreali, ecc.) installabili temporaneamente in occasione delle festività e comunque per un periodo continuativo non superiore a giorni 90.
5. Sono, altresì, vietate le occupazioni degli spazi prospicienti le intersezioni con via Barcella, via Giorgio Ferro, piazzetta Da Re, via Pescheria Vecchia, calle del Sale, via Gino Allegri, corte Marin Sanudo.

6. E' vietata ogni occupazione dello spazio antistante il Duomo di San Lorenzo.

7. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie definita nel comma 1 si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto richiesto dalle nuove istanze.

8. Le nuove domande e gli ampliamenti delle superfici già concesse non potranno richiedere spazi superiori al 20% della superficie definita nel comma 1.

#### Art. 4 - Prescrizioni per l'uso delle occupazioni di suolo da parte dei pubblici esercizi

1. Nella zona "A", così come individuata dall'art. 1, comma 2, è vietata l'installazione di pedane e la manomissione, in alcun modo, della pavimentazione stradale.

2. E', altresì, vietato ai pubblici esercizi manomettere od utilizzare in alcun modo per l'ancoraggio di qualsivoglia struttura le opere di arredo e i lampioni.

3. Per l'ancoraggio di ombrelloni, fioriere e di ogni altra struttura i concessionari hanno l'obbligo di dotarsi di basamenti di materiale naturale e di assumere ogni precauzione necessaria a prevenire danni alla pavimentazione.

4. Le fioriere non possono costituire ostacolo alla fruibilità visiva del sito.

5. I concessionari hanno l'obbligo di utilizzare tavolini, sedie ed ombrelloni che per materiali, tipologia e forma siano conformi a quanto stabilito nel disciplinare tecnico costituente l'allegato n. 2 al presente regolamento.

6. E' fatto, altresì, obbligo ai concessionari di ritirare gli arredi dal suolo pubblico alla chiusura dell'esercizio accatastandoli ordinatamente in una porzione dell'area concessionata, e di mantenere costantemente pulita l'area concessa.

7. E' consentito, nelle aree concessionate, intrattenere la clientela mediante l'esibizione dal vivo di orchestre musicali, mentre è vietata la diffusione di musica mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di riproduzione.

#### Art. 5 - Sospensioni temporanee delle concessioni ai pubblici esercizi

1. In occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso o civile è facoltà del Comando della Polizia Municipale

di disporre la sospensione delle occupazioni concesse per un periodo non superiore a giorni nove consecutivi.

2. E', altresì, facoltà del Comando della Polizia Municipale di disporre la sospensione, limitatamente al tempo strettamente necessario, delle esibizioni delle orchestre musicali in occasioni di manifestazioni che non richiedano, o richiedano solo in parte, la sospensione delle occupazioni di suolo pubblico.

3. In occasione di eventuali fiere e mercati, istituiti ai sensi della disciplina specifica del settore, è facoltà del Comando della Polizia Municipale di disporre, per ragioni di viabilità, la sospensione totale o parziale e la modifica temporanea delle occupazioni concesse ai pubblici esercizi.

4. Nel caso di sospensioni di durata superiore alle 48 ore è facoltà del concessionario di richiedere il rimborso del canone concessorio pagato nella misura di 1/365 del canone annuo per ogni giorno di sospensione. Il rimborso viene disposto dal competente Dirigente del Settore Economico- Finanziario.

#### Art. 6 – Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi

1. In piazza Erminio Ferretto, in piazzetta Da Re ed in piazzetta Edmondo Matter sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a nove giorni consecutivi, per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale, religioso o civile, riconosciuto come tale da ordinanza sindacale.

2. In occasione delle manifestazioni di cui al comma precedente possono essere installate strutture mobili a condizione che esse non arrechino danno alla pavimentazione ed alle strutture di arredo della piazza Erminio Ferretto, della piazzetta Da Re e della piazzetta Edmondo Matter; il Settore Economico-Finanziario, sentito il competente Settore dei Lavori Pubblici, può obbligare il concessionario a effettuare presso il Tesoriere Comunale un deposito cauzionale di entità sufficiente a risarcire gli eventuali danni prodotti; detto deposito potrà essere restituito al concessionario al termine dell'occupazione solamente dopo un sopralluogo da parte di un tecnico designato annualmente dall'Ingegnere Direttore del competente Settore Lavori Pubblici. Il deposito cauzionale può essere sostituito da polizza fideiussoria, bancaria od assicurativa, il cui testo tipo è disponibile presso il Settore Economico-Finanziario.

3. In piazza Erminio Ferretto, in piazzetta Da Re ed in piazzetta Edmondo Matter sono, altresì, consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori alle dodici ore, per la raccolta di firme e per la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni e partiti. Dette occupazioni saranno autorizzate dal Comando della Polizia Municipale e non potranno avere superficie superiore a mq. 10 ed arrecare danno alla pavimentazione, alle opere di arredo ed ai lampioni; è consentita l'installazione di padiglioni, tende od ombrelloni di foggia conforme da quella prevista dal disciplinare tecnico costituente l'allegato 2 al

presente provvedimento o, se difforme, comunque rispettosa del decoro dei luoghi.

4. Per le occupazioni di cui ai commi precedenti è in ogni caso vietato l'utilizzo dei portici di piazza Erminio Ferretto, dello spazio antistante il Duomo di San Lorenzo e degli spazi prospicienti le intersezioni con via Barcella, via Giorgio Ferro, piazzetta Da Re, via Pescheria Vecchia, calle del Sale, via Gino Allegri, corte Marin Sanudo.

5. In piazza Erminio Ferretto è, altresì, vietata ogni occupazione di suolo pubblico con vetrinette, espositori e distributori automatici. E' facoltà del Comando della Polizia Municipale autorizzare, in deroga al divieto contenuto nel primo periodo del presente comma, l'occupazione di suolo pubblico con standardi per la pubblicizzazione di manifestazioni organizzate, direttamente od in collaborazione con terzi, dall'Amministrazione Comunale.

6. Nella zona "A", così come individuata dall'art. 1, comma 2, l'installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati può essere autorizzata a condizione che non venga compromessa la fruibilità pedonale dei siti.

7. Nella zona "A", così come individuata dall'art. 1, comma 2, è vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi di cui all'art. 121 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; è facoltà del Sindaco, con propria ordinanza, consentire deroga al divieto di cui al periodo precedente.

### **Capo III – Disciplina della zona “B”**

#### **Art. 7 – Determinazione della superficie concedibile per i pubblici esercizi**

1. Nella zona "B", così come individuata dall'art. 1, comma 2, è concedibile ai pubblici esercizi una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore al 30% della superficie totale del sito interessato. In ogni caso si applicano le limitazioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle sue modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di domande che congiuntamente alle autorizzazioni in essere superino la superficie definita nel comma 1 si procederà alla redistribuzione comparata riducendo, della stessa percentuale eccedente, sia le autorizzazioni in essere che quanto richiesto dalle nuove istanze; vanno comunque salvaguardate le autorizzazioni, preesistenti o richieste, che non superino i mq. 30.

3. Le occupazioni sotto i portici di via Palazzo e di via San Pio X° sono vietate eccezion fatta per gli elementi di arredo (corsie, alberi di natale, cascate floreali, ecc.) installabili temporaneamente in occasione delle festività e comunque per un periodo continuativo non superiore a giorni 90.

## Art. 8 - Sospensioni temporanee delle concessioni ai pubblici esercizi

1. In occasione di pubbliche manifestazioni di rilevante interesse culturale, istituzionale, religioso, civile o di partiti e di sindacati, è facoltà del Comando della Polizia Municipale di disporre la sospensione delle occupazioni concesse per un periodo non superiore a giorni nove.

2. In occasione di eventuali fiere e mercati, istituiti ai sensi della disciplina specifica del settore, è facoltà del Comando della Polizia Municipale di disporre, per ragioni di viabilità, la sospensione totale o parziale e la modifica temporanea delle occupazioni concesse ai pubblici esercizi.

## Art. 9 - Disciplina delle occupazioni diverse da quelle dei pubblici esercizi

1. Nella zona "B", così come individuata dall'art. 1, comma 2, sono consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori a nove giorni, per manifestazioni di alto profilo culturale, istituzionale, religioso, civile o di partiti e di sindacati, riconosciuto come tale da ordinanza sindacale. Tali occupazioni non soggiacciono alle limitazioni di cui ai commi successivi.

2. Sono, altresì, consentite occupazioni temporanee di suolo pubblico, non superiori a giorni trenta, diverse da quelle di cui al comma 1 con i seguenti criteri:

- a) limitatamente ai giorni di fiera o mercato, non sono concedibili ad attività incompatibili aree destinate a fiere o mercati, ordinari o straordinari;
- b) non sono concedibili aree concesse in via permanente a pubblici esercizi;
- c) è concedibile una superficie complessiva di suolo pubblico non superiore al 30% della superficie totale del sito interessato;
- d) nel caso di più domande concorrenti per lo stesso sito esse verranno soddisfatte in ordine cronologico di presentazione; nel caso però il richiedente abbia già ottenuto la concessione del sito durante l'anno solare in corso la richiesta sarà esaudita dopo le richieste cronologicamente posteriori che non abbiano ottenuto una precedente concessione del sito richiesto nel corso dell'anno solare.

3. In deroga ai criteri del comma 2 possono essere autorizzate dal Comando della Polizia Municipale occupazioni temporanee di suolo pubblico, per periodi non superiori alle dodici ore, per la raccolta di firme e la distribuzione di materiale pubblicizzante l'attività di gruppi, movimenti, associazioni e partiti. Dette occupazioni non potranno avere superficie superiore a metri quadrati dieci.

4. Nella zona "B", così come individuata dall'art. 1, comma 2, l'installazione di impalcature e di ogni altra struttura connessa alla manutenzione, ristrutturazione e nuova edificazione di fabbricati può essere

autorizzata a condizione che non venga compromessa la fruibilità pedonale dei siti.

5. Alle occupazioni di cui al presente articolo si applicano le limitazioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle sue modificazioni ed integrazioni.

## **Capo IV – Sanzioni e norme finali**

### **Art. 10 - Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento, in proporzione alla loro gravità, sono così punite:

- a)** occupazione di aree vietate ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del presente regolamento: sanzione pecuniaria da lire 150.000 a lire 900.000;
- b)** occupazioni difformi dalle previsioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento: sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.200.000;
- c)** violazioni degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 4 del presente regolamento: sanzione pecuniaria da lire 50.000 a lire 600.000;
- d)** occupazione di aree vietate ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 6 del presente regolamento sanzione pecuniaria da lire 150.000 a lire 900.000;
- e)** occupazione di aree vietate ai sensi dei comma 3 dell'art. 7 del presente regolamento: sanzione pecuniaria da lire 150.000 a lire 900.000;
- f)** violazioni non previste dalle lettere precedenti: sanzione pecuniaria da lire 150.000 a lire 900.000.

2. Qualora la violazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente regolamento comporti l'effettivo danneggiamento della proprietà comunale il responsabile è punito con la sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 ed è tenuto al ripristino, a propria cura e spese, secondo le indicazioni dell'Ingegnere Direttore del competente Settore Lavori Pubblici.

3. Qualora il concessionario violi per la terza volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della sospensione della concessione da uno a 10 giorni.

4. Qualora il concessionario violi per la quarta volta in un anno solare una norma contenuta nel presente regolamento sarà sanzionato, oltre che dalla sanzione pecuniaria prevista dai commi precedenti, anche con la sanzione accessoria della revoca della concessione con l'interdizione dalla possibilità di ottenerne una nuova concessione per l'anno successivo.

### Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo di controllo e la sua ripubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi munito degli estremi dell'atto di controllo.

2. I concessionari all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui agli artt. 4, comma 4 e 6, comma 3, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le concessioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento difformi dalle prescrizioni di cui agli artt. 3, commi 1, 2, 3 e 8, e 7, comma 1, sono revocate.

### Art. 12 - Abrogazioni e rinvii

1. All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate, per l'ambito territoriale di applicazione interessato, tutte le norme regolamentari che siano in contrasto con lo stesso regolamento.

2. Il comma 9 dell'art. 27 del regolamento del Canone Autorizzatorio sulla Pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dei 22/23 marzo 1999 è abrogato.

3. Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario contenute nel vigente regolamento comunale in materia di canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (COSAP) nonché la relativa disciplina sanzionatoria.

### Art. 13 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) di Venezia e di Mestre affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ALLEGATO N. 2**

### **AL REGOLAMENTO DELL'USO DEL SUOLO PUBBLICO NELL'AREA CENTRALE DI MESTRE**

## **DISCIPLINARE TECNICO DEGLI ARREDI DELLA ZONA "A"**

### SEDIE:

- Struttura in tubolare acciaio grigio perlato o martellato;
- Scocche (sedute e schienali) in polipropilene di colore pastello;
- Facoltà di utilizzare cuscini dello stesso colore degli ombrelloni.

### TAVOLINI:

- Piano in polipropilene;
- Rotondi con tre zampe;
- Struttura in tubolare acciaio grigio perlato o martellato;
- Tovagliati con tessuti naturali in tinta con le sedie.

### OMBRELLONI:

- Di tipo classico, rettangolari o quadrati;
- Di copertura in tessuto naturale o acrilico di color ecrù;
- E' esclusa ogni forma di pubblicità sugli ombrelloni.